

**SCHEMA DI MODIFICA AL DECRETO 7 GENNAIO 2025, N. 9**  
**“REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULL’ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ SINDACALE DEL**  
**PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE”**  
**(G.U. N. 27 DEL 3 FEBBRAIO 2025)**

<b>TESTO ATTUALE</b>	<b>PROPOSTE DI MODIFICA</b>	<b>RAZIONALE</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <i>(Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)</i></p> <p>1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="text-align: center;">(...omissis...)</p> <p>Art. 941-<i>quinquies</i> (Limitazioni). – 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice le categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono quelle previste dall’articolo 627 del codice, ad esclusione degli allievi di cui al comma 8 del medesimo articolo 627.</p> <p style="text-align: center;">(...omissis...)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> <i>(Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare)</i></p> <p>1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="text-align: center;">(...omissis...)</p> <p>Art. 941-<i>quinquies</i> (Limitazioni). – 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice le categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono quelle previste dall’articolo 627 del codice, ad esclusione degli allievi di cui al comma 8 del medesimo articolo 627.</p> <p style="text-align: center;">(...omissis...)</p>	

<p>4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-<i>quater</i>, comma 1, lettera g), del codice, nelle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, attivate a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, sono ricompresi:</p> <p>a) l'utilizzo di beni e infrastrutture, ivi incluse quelle informatiche e telematiche;</p> <p>b) l'affidamento di servizi destinati agli iscritti o a finalità associative;</p> <p>c) ogni altra prestazione erogata ai propri iscritti.</p>	<p>4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-<i>quater</i>, comma 1, lettera g), del codice, nelle relazioni di carattere organizzativo <del>e convenzionale</del>, attivate a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, sono ricompresi:</p> <p>a) l'utilizzo di beni e infrastrutture, ivi incluse quelle informatiche e telematiche;</p> <p>b) l'affidamento di servizi destinati agli iscritti o a finalità associative ad esclusione dei servizi di assistenza fiscale e di patronato, cui è consentito aderire in rapporto convenzionale;</p> <p><del>e) ogni altra prestazione erogata ai propri iscritti.</del></p>	<p>La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di consentire alle APCSM di fornire servizi di CAF e Patronato tramite convenzioni con altre associazioni sindacali.</p> <p>Tale modifica legislativa si ritiene essenziale, vista l'impossibilità concreta dei sindacati militari di poter autonomamente costituire i citati CAF e Patronati stante i stringenti e troppo ampi vincoli generali previsti per legge (numeri associati e presenza sul territorio). <u>Un suo rigetto potrebbe configurare, altresì, un impedimento oggettivo all'azione sindacale, venendo meno l'introito di quelle uniche somme aggiuntive a quelle del tesseramento</u></p>
<p>Art. 941-<i>septies</i> (Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).</p> <p>(...omissis...)</p>	<p>Art. 941-<i>septies</i> (Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).</p> <p>(...omissis...)</p>	
<p>2. Ciascuna amministrazione militare individua, nell'ambito della rispettiva autonomia ordinamentale, le unità organizzative, di livello areale e comunque non inferiore a quello regionale o paritetico, competenti alle relazioni con le</p>	<p>2. Ciascuna amministrazione militare individua, nell'ambito della rispettiva autonomia ordinamentale, le unità organizzative, di livello <del>areale e di base, e comunque non inferiore a quello regionale o paritetico</del>, competenti alle relazioni con le articolazioni periferiche delle APCSM rappresentative. <del>Tali unità</del></p>	<p>La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma alla libertà di interlocuzione sino al livello periferico di base (attività non negoziale), al fine di consentire alle APCSM di dialogare e confrontarsi sino al livello di base con la linea di comando, allo scopo di risolvere in sede locale motivi di contenzioso che in caso</p>

<p>articolazioni periferiche delle APCSM rappresentative.</p>	<p>sono da individuare a cura dell'Amministrazione difesa, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.</p>	<p>diverso risalirebbero sino al livello centrale, o comunque regionale (<i>rebus sic stantibus</i>).  <u>Tale funzione si ritiene essenziale ed era già prevista per la disciolta Rappresentanza Militare.</u>  Precludere tale fattispecie interlocutoria e relazionale sarebbe anacronistico, deleterio per la funzione sindacale e foriero di continui contenziosi portati ad un livello non adeguato.</p>
<p>Art. 941-<i>decies</i> (Cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). –  1. Per cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si intendono quelle alle quali gli statuti dell'APCSM attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale.</p>	<p>Art. 941-<i>decies</i> (Cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). –  1. Per cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si intendono quelle <del>previste negli alle quali gli statuti dell'APCSM. attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale.</del></p>	<p>La presente modifica si propone lo scopo di evitare che l'Amministrazione difesa entri eccessivamente nel merito di quegli incarichi che, per previsione legislativa iniziale (<i>ex</i> Legge 46/2022) e per Statuto, sono propri dell'APCSM, cui compete di diritto la capacità di organizzarsi autonomamente.</p>
<p>(...omissis...)</p>	<p>(...omissis...)</p>	
<p>3. Il divieto previsto dall'articolo 1477-<i>ter</i>, comma 2, lettera d), del codice si applica agli ufficiali preposti al comando o alla direzione di unità, enti o servizi organicamente costituiti, che rivestono l'incarico di comandante di corpo o altri incarichi in relazione</p>	<p>3. Il divieto previsto dall'articolo 1477-<i>ter</i>, comma 2, lettera d), del codice si applica agli ufficiali preposti al comando o alla direzione di unità, enti o servizi organicamente costituiti, che rivestono l'incarico di comandante di corpo. <del>o altri incarichi in relazione ai quali, secondo le disposizioni di ciascuna</del></p>	<p>La presente modifica si propone lo scopo di consentire al personale militare a cui è attribuita la potestà disciplinare del comandante di corpo, di poter essere titolare di incarichi direttivi, di natura elettiva, all'interno delle APCSM. Il disposto normativo (L. 46/2022) già definisce gli incarichi incompatibili, tra cui il comandante di</p>

ai quali, secondo le disposizioni di ciascuna amministrazione militare, è attribuita la potestà disciplinare del comandante di corpo.

(...omissis...)

Art. 941-*undecies* (Locali). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna amministrazione militare:

a) individua, compatibilmente con le proprie disponibilità logistiche,

~~amministrazione militare, è attribuita la potestà disciplinare del comandante di corpo.~~

(...omissis...)

Art. 941-*undecies* (Locali). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna amministrazione militare:

a) individua, compatibilmente con le proprie disponibilità logistiche,

corpo, con la carica di dirigente presso l'APCSM. La modifica proposta si pone la finalità di espungere, dal vigente regolamento, ulteriori previsioni di incompatibilità che appaiono ultronee rispetto alla norma primaria. In particolare, si rinviene che l'autorità a cui viene conferita la potestà disciplinare, non è il comandante di corpo bensì l'Ufficiale delegato in via amministrativa ad esercitare detta azione. Ciò comporterebbe una verosimile adozione da parte delle amministrazioni, di deleghe in tal senso che, inevitabilmente, amplierebbero, privi di copertura normativa, il bacino dei potenziali dirigenti da escludere dalle cariche direttive delle APCS.

Pertanto, ciò sarebbe un chiaro nocumento in particolare, ma non solo, al ruolo dell'Ufficiale, il quale, per natura e propensione di carriera, è proteso all'assolvimento di tali incarichi e, d'altro canto, si limiterebbe la possibilità per gli associati delle APCS di vedersi rappresentati da professionalità di rilievo.

La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di rendere maggiormente funzionale lo svolgimento della funzione sindacale, nel rispetto della *privacy*.

idonei locali a livello centrale e periferico, non inferiore a regionale, da adibire a ufficio comune per le APCSM rappresentative che ne facciano richiesta;

(...omissis...)

Art. 941-*terdecies* (Distacchi sindacali e aspettative sindacali non retribuite). - 1. Il militare collocato in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, commi 6, 7 e 9, del codice decade dall'incarico e transita: a) nella forza potenziale di cui all'articolo 455, comma 1, lettera c), se appartenente alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri; b) nella forza assente secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza. 2. Il militare che riprende servizio al termine del periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita è impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza.

(...omissis...)

idonei locali a livello centrale e periferico, ~~non inferiore a regionale~~, da adibire a ufficio comune per le APCSM rappresentative che ne facciano richiesta;

(...omissis...)

Art. 941-*terdecies* (Distacchi sindacali e aspettative sindacali non retribuite). - 1. Il militare collocato in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, commi 6, 7 e 9, del codice decade dall'incarico e transita: a) nella forza potenziale di cui all'articolo 455, comma 1, lettera c), se appartenente alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri; b) nella forza assente secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza. 2. Il militare che riprende servizio al termine del periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita è impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, o della provincia ~~o della regione amministrativa~~ sede del reparto di provenienza.

(...omissis...)

La presente modifica si propone lo scopo di consentire al personale dirigente delle APCSM, in posizione di distacco o aspettativa sindacale, di rientrare verosimilmente in servizio, al termine del medesimo istituto, nel reparto/provincia sede di origine. Ciò, allo scopo di non penalizzare in alcun modo il predetto personale che, nell'espletamento del proprio mandato sindacale di tipo elettivo, debba vedersi trasferito di sede, con tutte le conseguenti criticità di natura logistico-familiare.

<p>Art. 941-<i>quindecies</i> (Relazioni sindacali informative e consultive). - 1. L'informazione preventiva è assicurata da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare inviando alle associazioni rappresentative la documentazione inerente ai criteri e alle conseguenti iniziative di carattere generale nelle materie di cui all'articolo 1476-ter, comma 2, del codice.</p> <p>2. La consultazione si attua attraverso la richiesta di parere alle associazioni rappresentative. Fatti salvi i casi di necessità e urgenza o di prioritaria esigenza dell'amministrazione, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento acquisiscono il parere anche senza particolari formalità. La consultazione ha ad oggetto le circolari e le direttive afferenti alle seguenti materie:</p> <p>a) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;</p> <p>b) qualità e salubrità dei servizi erogati dalle sale convegno e dalle mense;</p> <p>c) permessi brevi per esigenze personali e criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;</p>	<p>Art. 941-<i>quindecies</i> (Relazioni sindacali informative e consultive). - 1. L'informazione preventiva è assicurata da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare inviando, <b>con almeno 15 giorni di anticipo</b>, alle associazioni rappresentative la documentazione inerente ai criteri e alle conseguenti iniziative di carattere generale nelle materie di cui all'articolo 1476-ter, comma 2, del codice.</p> <p>2. La consultazione si attua attraverso la richiesta di parere alle associazioni rappresentative. <b>Fatti salvi i casi di necessità e urgenza o di <del>prioritaria</del> esigenza dell'amministrazione,</b> <del>Le</del> Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento <b>inviando la documentazione su cui acquisire il parere alle Associazioni rappresentative. Le predette Associazioni hanno 30 giorni di termine per fornire il relativo parere, decorsi i quali il parere si intende fornito con esito favorevole. acquisiscono il parere anche senza particolari formalità.</b> La consultazione ha ad oggetto le circolari e le direttive afferenti alle seguenti materie:</p> <p>a) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;</p>	<p>La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma, armonizzando l'alveo delle relazioni sindacali del comparto Difesa e Sicurezza (Forze di polizia a ordinamento militare), in linea con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018. L'attuale impianto normativo, così vigente, nega di fatto ogni tipo di negoziazione e o coinvolgimento formale delle APCSM agli esiti delle canoniche procedure di rinnovo contrattuale, per tutte le previste e distinte aree negoziali e, pertanto, se ne chiede specifica emenda nel senso proposto.</p>
--	--	--

d) criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia, limitatamente alle Forze di polizia a ordinamento militare;

e) criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo.

b) qualità e salubrità dei servizi erogati dalle sale convegno e dalle mense;

c) permessi brevi per esigenze personali e criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;

d) criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia, limitatamente alle Forze di polizia a ordinamento militare;

e) criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo-;

f) il trattamento economico fondamentale e accessorio;

g) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

h) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;

i) le licenze;

l) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;

m) i permessi brevi per esigenze personali;

n) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento

militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle Associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;

o) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;

p) la gestione degli Enti di Previdenza ed Assistenza.